

## Condizioni generali (CG) per l'assicurazione attrezzature tecniche

Edizione 06.2006

### Sommario

#### A Oggetto dell'assicurazione

A1	Cose e spese assicurate
A2	Cose e spese assicurate solo in base ad accordi speciali
A3	Cose e spese non assicurate
A4	Somme assicurate
A5	Adeguamento automatico della somma assicurata

#### B Estensione dell'assicurazione

B1	Rischi e danni assicurati
B2	Rischi e danni assicurati solo in base ad accordi speciali
B3	Rischi e danni non assicurati
B4	Luogo di assicurazione

#### C Evento assicurato

C1	Calcolo della prestazione assicurativa
C2	Accordi speciali per indennizzi al valore a nuovo e al valore attuale
C3	Sottoassicurazione
C4	Franchigia
C5	Obblighi in caso di sinistro
C6	Procedura peritale

C7	Pagamento dell'indennizzo
C8	Disdetta in caso di sinistro
C9	Pretese risarcitorie nei confronti di terzi
C10	Prescrizioni di sicurezza

#### D Durata dell'assicurazione

D1	Inizio e durata dell'assicurazione
D2	Sospensione

#### E Premio assicurativo

E1	Premi
E2	Aggravamento e diminuzione del rischio

#### F Disposizioni generali

F1	Luogo di notifica
F2	Foro
F3	Fondamenti giuridici

#### G Definizioni

### Indice analitico

Accordi speciali	A2.1, A2.2, B2, B4.2, C2	Evento assicurato	C
Acqua	B2.4	Fattori esogeni	B1
Adeguamento automatico	A5	Foro competente	F2
Adeguamento della somma	A5.1	Franchigia	B4
Aggravamento e diminuzione del rischio	E2	Furto	B2.3, G3, G5, G6
Ammortamento	C1b	Inaccessibilità	B2.5
Andamento dei prezzi	A4.2b, A5.1	Inizio dell'assicurazione	D1.1
Appropriazione indebita	B2.3, G14	Interruzione	D2.2
Assicurazione al luogo di stazionamento	B4.1	Interruzione di esercizio	A2.1f, A2.2b
Assicurazione complementare	A4.4	Lavori di montaggio	B2.7
Assicurazione del valore pieno	A4.2	LCA (Legge fed. sul contratto di assicuraz.)	F3
Assicurazione esterna	B4.2	Legge	F3
Attrezzatura di lavoro	A2.1e	Luogo di assicurazione	B4
Attrezzi portati	A2.1d	Luogo di notifica	F1
Beni mobili	A2.2f	Mancato utilizzo	D2.1, D2.2
Cablaggio di rete	A2.1c	Merci contenute	A2.2d
Controversie legali	F2	Merci in stoccaggio	A2.2i
Cose	A1, A2, A3	Obblighi	C5
Custodia	A2.1a	Oggetto	A
Danneggiamenti	B1	Oggetto a rischio	A2.2f
Danni d'esercizio interni	B2.1	Perdita	B2
Denaro contenuto	A2.2c	Perdita di introiti	A2.2e
Disdetta	C8	Premio	E1
Disordini interni	B2.8	Prescrizioni di sicurezza	C10
Distruzioni	B1	Prestazione assicurativa	C1
Durata dell'assicurazione	D1	Prestazioni edilizie	A2.2g
Durata dell'assicurazione	D	Pretese risarcitorie	C9
Estensione della copertura	B	Prezzo di acquisto	A4.2b
Eventi incendiari	B2.4	Prezzo di consegna	A4.2b
Eventi naturali	B2.2	Prezzo di listino	A4.2a

Primo rischio	A4.4, C3	Spese di protezione	A1.2, A2.1g, A4.1
Procedura peritale	C6	Spese di recupero	A1.2, A2.1g, A2.2h, A4.1
Rapina	B2.3	Spese di sgombero	A1.2, A2.1g, A4.1
Riattivazione	D2.2	Spese di smaltimento	A1.2, A2.1g, A4.1
Ripristino	C1a	Spese di trasporto	A4.2
Risarcimento in natura	C1.3	Spese doganali	A4.2
Rischi	B1, B2, B3	Spese supplementari	A2.2a
Rischi assicurati	B1, B2	Stampi	A2.1d
Scadenza dell'assicurazione	D1.2	Strumenti	A2.1d
Sconti	A4.2c	Supplemento valore attuale	C2a
Somma assicurata	A4	Supporti dati	A2.1b
Sospensione	D2	Tasso Libor	C7.4
Sottoassicurazione	C3	Terrorismo	B2.9
Spese	A1, A2, A3	Trasporto	B2.6
Spese accessorie	A4.2	Valore a nuovo	C2
Spese di installazione	A4.2	Valore attuale	C1b
Spese di movimentazione	A1.2, A2.1g, A4.1	Vita tecnica	C1b

Per agevolare la lettura del testo, l'utilizzo della forma maschile nelle presenti condizioni generali si intende riferito per analogia anche alla forma femminile.

## A Oggetto dell'assicurazione

### A1 Cose e spese assicurate

Sono assicurate:

- 1.1 le cose e le spese menzionate nella polizza;
- 1.2 le spese di sgombero, recupero, smaltimento, movimentazione e protezione conseguenti a un danno coperto dalla garanzia, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per l'oggetto assicurato.

### A2 Cose e spese assicurate solo in base ad accordi speciali

- 2.1 Solo in base ad accordi speciali sono assicurati:
  - a) gli oggetti presi in custodia;
  - b) i supporti dati amovibili e le spese di ripristino dei dati;
  - c) i cablaggi di rete;
  - d) la merce contenuta nei distributori automatici;
  - e) le attrezzature da lavoro;
  - f) gli oggetti a rischio;
  - g) le spese di sgombero, recupero, smaltimento, movimentazione e protezione che superano il 10% della somma assicurata per l'oggetto coperto da garanzia.
- 2.2 Solo quale conseguenza di un danno coperto dalla garanzia e sulla base di accordi speciali sono assicurati:
  - a) le spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio;
  - b) i danni da interruzione di esercizio;
  - c) il denaro contenuto nei distributori automatici;
  - d) la merce contenuta nei distributori automatici;
  - e) la perdita di introiti dovuta alla mancata fatturazione di merce;
  - f) gli oggetti e i beni mobili a rischio;
  - g) le prestazioni edilizie, ad es. i lavori di scavo e costruzione;
  - h) le spese di recupero per passeggeri;
  - i) la perdita e il deterioramento di merci in stoccaggio.

### A3 Cose e spese non assicurate

- 3.1 Non sono assicurati:
  - a) i materiali di esercizio, le resine scambiatrici di ioni, gli elettroliti, le masse filtranti, i catalizzatori, gli elementi refrigeranti e riscaldanti, nonché i materiali di consumo;
  - b) le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
- 3.2 Non sono inoltre assicurati:
  - a) i rulli inchiostriatori, i tessuti feltrati e gommati, i nastri di gomma e materiale sintetico, i filtri;

- b) i cucchiaini, le tazze, le pale, le benne prensili, i cingoli, i rulli e i pneumatici;
  - c) i rivestimenti in muratura, smalto, ecc.;
  - d) i pezzi soggetti a usura di frantoi, mulini e trinciatrici come mascelle di frantoi, piastre e martelli a percussione, sfere e barre per macinazione,
- se i relativi danni non sono conseguenti a un danno assicurato ad altre parti degli oggetti coperti da garanzia.

### A4 Somme assicurate

- 4.1 Le somme assicurate convenute nella polizza per singole cose e spese fungono da base di calcolo per la determinazione dei premi. Esse corrispondono al risarcimento massimo per ogni sinistro e, quando si tratta di oggetti, vengono maggiorate del 10% per le spese di sgombero, recupero, smaltimento, movimentazione e protezione.  
Le somme assicurate non si riducono in virtù dei risarcimenti effettuati; il contraente deve tuttavia versare un premio supplementare in proporzione.
- 4.2 La somma assicurata per il singolo oggetto deve corrispondere al valore di uno stesso oggetto nuovo (valore a nuovo), incluse le spese di dogana, trasporto, installazione e tutte le altre spese supplementari (assicurazione del valore pieno).  
È considerato valore a nuovo:
  - a) il prezzo di listino valido. Se l'oggetto non figura più nel listino prezzi, è determinante l'ultimo prezzo di listino adattato all'andamento dei prezzi;
  - b) il prezzo d'acquisto o di consegna, adattato all'andamento dei prezzi, se per l'oggetto non esisteva alcun prezzo di listino;
  - c) il totale delle spese necessarie per ricostituire l'oggetto con la stessa struttura e le stesse potenzialità, se non è possibile stabilire un prezzo di listino, né un prezzo d'acquisto o di consegna.

Per il calcolo della somma assicurata non devono essere detratti sconti o altre riduzioni sui prezzi.
- 4.3 A titolo preventivo, sono compresi nell'assicurazione nuovi acquisti, ampliamenti e incrementi di valore fino al 10% della somma assicurata per gli oggetti coperti da garanzia, per un importo massimo di CHF 200.000 (clausola cautelativa).
- 4.4 Se non è stato concordato il valore pieno, le somme assicurate per le assicurazioni complementari ai sensi dell'art. A2 CG sono a primo rischio.

### A5 Adeguamento automatico della somma assicurata

- 5.1 Alla scadenza annuale del premio, la somma assicurata di ogni singolo oggetto viene adattata all'andamento dei prezzi e il premio viene ricalcolato sulla base di tale variazione. Per l'adeguamento della somma è determinante il tasso di rincaro rilevato il 30 giugno

nel settore dell'industria metallurgica e meccanica. Tale tasso è calcolato in base a una formula approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private ed è valido per il successivo anno civile.

Le assicurazioni per i costi supplementari e l'interruzione di esercizio, nonché le assicurazioni complementari a primo rischio non subiscono adeguamenti automatici.

5.2 In caso di sinistro la società rinuncia all'applicazione delle disposizioni sulla sottoassicurazione (C3 CG) se, quando era stato concordato l'adeguamento automatico, la somma assicurata per il singolo oggetto corrispondeva al valore a nuovo ai sensi dell'art. A4.2 CG e se essa era stata nuovamente stabilita al rinnovo di un simile contratto, alle medesime condizioni.

---

## B Estensione dell'assicurazione

---

### B1 Rischi e danni assicurati

---

Sono assicurati i danni improvvisi e imprevedibili (danneggiamenti e distruzioni) che insorgono in seguito a fattori esogeni violenti.

### B2 Rischi e danni assicurati solo in base ad accordi speciali

---

Solo in base ad accordi speciali sono assicurati danni e perdite dovuti a:

- 2.1 danni d'esercizio interni;
- 2.2 eventi incendiari ed eventi naturali;
- 2.3 furto perpetrato, rapina e appropriazione indebita;
- 2.4 azione dell'acqua e dell'umidità;
- 2.5 inaccessibilità, affondamento, crollo di gallerie o irruzione d'acqua;
- 2.6 i lavori di trasporto e montaggio;
- 2.7 disordini interni;
- 2.8 terrorismo.

### B3 Rischi e danni non assicurati

---

Non sono assicurati:

- 3.1 i danni che sono la conseguenza diretta
  - di influssi continui e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, deperimento o
  - di accumulazione eccessiva di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni.

Se, tuttavia, tali danni provocano danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevedibili di oggetti assicurati, i danni indiretti sono assicurati nell'ambito dell'estensione di garanzia concordata ai sensi degli artt. B1 e B2 CG;

- 3.2 le alterazioni o la perdita di sistemi operativi che non siano la conseguenza diretta di danneggiamento, distruzione o perdita dovuti al furto del supporto dati su cui erano memorizzati i sistemi stessi (ad es. virus informatici);
- 3.3 i danni per i quali il fabbricante, il venditore o l'azienda incaricata della manutenzione sia responsabile legalmente o contrattualmente;
- 3.4 i danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali vengano superati i normali limiti di sollecitazione dell'oggetto assicurato e dei quali il contraente, il suo rappresentante o la direzione dell'esercizio responsabile erano o avrebbero dovuto essere al corrente;
- 3.5 i danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate con un contenuto superiore a 500.000 m<sup>3</sup>;
- 3.6 un eventuale deprezzamento dovuto al ripristino;
- 3.7 i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle misure che ne conseguono, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, salvo il contraente dimostri che il danno non ha relazione alcuna con tali eventi.

---

### B4 Luogo di assicurazione

---

- 4.1 Assicurazione al luogo di stazionamento  
La copertura assicurativa si estende alle sedi designate dalla polizza e alle aree che ne fanno parte.
- 4.2 Assicurazione esterna  
Sulla base di accordi speciali sono assicurati gli oggetti in circolazione
  - a) all'interno degli stati membri UE ed EFTA;
  - b) in tutto il mondo.

---

## C Evento assicurato

---

### C1 Calcolo della prestazione assicurativa

---

- 1.1 La società risarcisce:
  - a) in caso di danno parziale e sulla base delle relative fatture, le spese per la riparazione della cosa danneggiata al fine di ripristinare lo stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, ivi comprese le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio, nonché tutte le altre spese accessorie previste nella somma assicurata;
  - b) in caso di danno totale, il valore attuale della cosa assicurata immediatamente prima del sinistro, qualora
    - l'importo per il ripristino superi il valore attuale;
    - la cosa assicurata non possa più essere ripristinata;
    - un oggetto scomparso a seguito di perdita assicurata non venga ritrovato entro 4 settimane.

Per valore attuale si intende il valore a nuovo ai sensi dell'art. A4.2 CG, al netto di un ammortamento corrispondente alla vita tecnica dell'oggetto, tenendo conto del suo tipo di impiego.

L'ammortamento mensile per impianti EED e relativi accessori è pari all'1%, ma complessivamente non può superare il limite massimo del 70%.

- 1.2 Sono dedotti dai costi del danno:
  - a) un eventuale plusvalore dovuto al ripristino, ad es. in seguito a un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione e sostituzione pezzi o in seguito alla dilazione della durata tecnica.

Dalla data della messa in funzione il plusvalore ammonta:

- per danni ad avvolgimenti, al 5% annuo (se relativi a oggetti dell'edilizia/dell'industria della pietra al 10% annuo), in ogni caso complessivamente non oltre l'80%;
  - per danni a funi metalliche di gru al 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>% annuo;
  - per danni a tubi fluorescenti e trasformatori di alta tensione al 5% annuo, in ogni caso complessivamente non oltre l'80%;
  - per danni a tubi a raggi x al 2% mensile;
- Per i danni che si verificano nei primi due anni dalla prima messa in funzione si rinuncia alla deduzione di un plusvalore. Tale criterio non si applica tuttavia agli ammortamenti per funi metalliche di gru, tubi a raggi x e impianti EED;
- b) il valore di eventuali resti.

- 1.3 Risarcimento in natura  
La società si riserva il diritto di corrispondere un risarcimento in natura.

---

### C2 Accordi speciali per indennizzi al valore a nuovo e al valore attuale

---

Solo in base ad accordi speciali la società risarcisce:

- a) le spese per la riparazione o il riacquisto che superano il valore attuale (valore attuale maggiorato), fino al 20% del valore a nuovo degli oggetti danneggiati, ma non oltre la somma assicurata ovvero il valore a nuovo;
- b) il valore a nuovo ai sensi dell'art. A4.2 CG.

### C3 Sottoassicurazione

Se la somma assicurata convenuta per un oggetto è inferiore al valore a nuovo alla data del sinistro, incluse le spese di dogana, trasporto, installazione e tutte le altre spese supplementari, la società risarcisce il sinistro solo nella proporzione esistente tra la somma concordata e il suddetto valore a nuovo. È fatto salvo l'art. A5.2 CG.

In caso di assicurazioni complementari con somme assicurate stabilite a primo rischio, non può essere sollevata alcuna obiezione di sottoassicurazione.

### C4 Franchigia

Dall'indennizzo calcolato viene dedotta la franchigia concordata. Qualora un sinistro riguardi più oggetti e determini più voci di costo, la franchigia viene conteggiata una sola volta, fatto salvo il capoverso 2. Se sono state concordate più franchigie di diversa entità, viene applicata quella più elevata.

Le spese per il ripristino o la sostituzione di parti elettroniche di un oggetto assicurato divenute inutilizzabili ai sensi dell'art. B2.1 CG devono essere conteggiate separatamente, con franchigia a parte. Tale franchigia deve avere l'importo minimo di CHF 1.000.

### C5 Obblighi in caso di sinistro

5.1 Al verificarsi di un evento assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:

a) informare tempestivamente la società attraverso uno dei seguenti canali:

Agenzia	vedi polizza
E-mail	contact@allianz-suisse.ch
Internet	www.allianz-suisse.ch
Telefax dalla Svizzera	044 434 61 25
Telefax dall'estero	+41 44 434 61 25

Per i casi di emergenza:

Telefono per chiamate d'emergenza 24 ore su 24 (dalla Svizzera)	0800 22 33 44
Telefono per chiamate d'emergenza 24 ore su 24 (dall'estero)	+41 43 311 99 11
Telefax dalla Svizzera	043 311 99 12
Telefax dall'estero	+41 43 311 99 12

b) formulare le proprie pretese risarcitorie per iscritto indicando la causa, l'entità e le circostanze particolari del sinistro e permettere alla società di svolgere qualsiasi inchiesta utile al riguardo;

c) fare il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati, nonché per limitare il danno, in conformità a eventuali disposizioni della società;

d) tenere i pezzi danneggiati a disposizione della società.

5.2 Nell'assicurazione per conto terzi, l'accertamento del danno avviene fra il contraente e la società.

5.3 Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano in modo colposo tali obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influsso esercitato da tale violazione sull'entità del danno.

### C6 Procedura peritale

6.1 Entrambe le parti possono esigere l'applicazione della procedura peritale. Ciascuna di esse nomina un perito; prima di procedere all'accertamento del danno, i periti eleggono un arbitro.

6.2 I periti accertano la causa, l'entità e le circostanze particolari del danno, determinando altresì il valore a nuovo e il valore attuale

che deteneva l'oggetto danneggiato immediatamente prima del sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che gli stessi si scostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene questa tesi ha l'onere della prova.

6.3 Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e il 50% di quelle dell'arbitro.

### C7 Pagamento dell'indennizzo

7.1 L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui la società ha ricevuto la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Quattro settimane dopo il sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, l'importo minimo che dovrà essere corrisposto in base agli accertamenti effettuati.

7.2 L'obbligo della società è differito per l'eventuale periodo in cui l'indennizzo non può essere determinato o versato per cause imputabili al contraente o all'avente diritto.

7.3 In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile

- finché sussistono dubbi sulla facoltà di riscossione dell'avente diritto;
- se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizza o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'avente diritto non è ancora terminato.

7.4 A partire dalla sua esigibilità, l'indennizzo dà diritto a un interesse dell'1% superiore al tasso Libor medio della Banca Nazionale Svizzera.

### C8 Disdetta in caso di sinistro

Se si verifica un sinistro risarcibile, entrambe le parti possono rescindere il contratto. La società è tenuta a comunicare la disdetta entro la data in cui provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente rescinde il contratto, la responsabilità della società cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Se la società rescinde il contratto, la sua responsabilità cessa quattro settimane dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

### C9 Pretese risarcitorie nei confronti di terzi

Le pretese risarcitorie che il contraente o l'avente diritto può avanzare contro terzi devono essere cedute alla società fino a concorrenza dell'indennizzo versato.

### C10 Prescrizioni di sicurezza

10.1 Se il riutilizzo di un oggetto assicurato colpito da sinistro non è conforme alle regole riconosciute dalla tecnica, tale oggetto deve essere rimesso in funzione solo dopo che ne sia stato ultimato il ripristino e garantito il normale funzionamento.

10.2 Gli errori e i difetti, suscettibili di provocare un sinistro, che sono o dovrebbero essere noti al contraente, al suo rappresentante o alla direzione responsabile dell'esercizio, devono essere eliminati o fatti eliminare tempestivamente a proprie spese.

10.3 Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano colposamente le prescrizioni di sicurezza di cui ai precedenti punti 1 e 2 o quelle stabilite dalla legislazione, dal produttore, dal venditore o dalla società, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influsso esercitato da tale violazione sulla causa o sull'entità del danno.

## D Durata dell'assicurazione

### D1 Inizio e durata dell'assicurazione

1.1 L'assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza, in ogni caso non prima che l'oggetto abbia superato il collaudo e sia pronto ad entrare in funzione.

1.2 Le assicurazioni stipulate per la durata minima di un anno si rinnovano tacitamente di anno in anno, se non vengono disdette per iscritto almeno tre mesi prima della loro scadenza.

1.3 Le assicurazioni di durata inferiore ai 12 mesi si estinguono alla data convenuta.

### D2 Sospensione

2.1 Sulla base di accordi speciali, in caso di mancato utilizzo dell'oggetto assicurato, la garanzia può essere sospesa (interrotta) completamente o parzialmente.

- a) Sospensione completa  
In caso di fermo completo, la copertura assicurativa dell'oggetto interessato viene sospesa.
- b) Sospensione parziale  
In caso di fermo parziale, restano assicurati i danni che non hanno alcun nesso causale con il funzionamento dell'oggetto (i collaudi obbligatori sono tuttavia coperti).  
Sulla base di accordi speciali, restano inoltre assicurati i danni causati da incendio, eventi naturali, furto e acqua.
- 2.2 Sia l'inizio (interruzione) sia la fine (ripristino) del mancato uso devono essere comunicati anticipatamente alla società.
- 2.3 Se, per errore, la fine del mancato uso dell'oggetto non viene comunicata alla società entro 90 giorni, in caso di sinistro durante tale periodo, non sarà opposta al contraente la sospensione del contratto. Il contraente dovrà tuttavia sostenere una franchigia supplementare pari al 20% del danno e pagare il premio dovuto a partire dalla rimessa in funzione dell'oggetto.
- 2.4 L'assicurazione non può essere sospesa se
- il mancato uso dura meno di 30 giorni consecutivi;
  - la polizza prevede una durata contrattuale inferiore a un anno;
  - il premio annuo per l'oggetto è inferiore a CHF 500;
  - il mancato uso è la conseguenza di un danno assicurato.

## E Premio assicurativo

### E1 Premi

- 1.1 I premi sono pagabili alla ricezione della relativa fattura da parte del contraente ovvero alla data indicata nella polizza o nella fattura stessa.
- 1.2 In caso di pagamento rateale, le rate che scadono nel corso dell'anno di assicurazione si considerano differite.
- 1.3 Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida.
- 1.4 Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della società è sospeso dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi e delle spese.
- 1.5 Se vengono modificati i premi o le franchigie previsti dal tariffario, la società può esigere l'adeguamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tal fine essa deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali almeno 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. In questo caso il contraente ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla società entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

### E2 Aggravamento e diminuzione del rischio

- 2.1 Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla stipula del contratto, deve essere tempestivamente notificata per iscritto alla società.
- 2.2 In caso di aggravamento del rischio, la società può esigere il relativo aumento del premio per la rimanente durata del contratto o rescindere quest'ultimo entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, con un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente, qualora le parti non giungano a un accordo sull'aumento del premio. In entrambi i casi, la società ha diritto all'aumento di premio secondo tariffario a partire dall'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 2.3 In caso di diminuzione del rischio, i premi sono ridotti in proporzione.

## F Disposizioni generali

### F1 Luogo di notifica

- 1.1 Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente, alla rappresentanza indicata sull'ultima fattura premi o alla sede svizzera della società. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine.
- 1.2 In caso di polizze alle quali partecipano più società, ciascuna di queste risponde soltanto per la propria quota di competenza (non vige il principio del debito solidale). La società incaricata della gestione del contratto opera a nome di tutti gli assicuratori interessati.

### F2 Foro

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare un'azione presso la sede della società ovvero presso la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

### F3 Fondamenti giuridici

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Per i contratti assicurativi disciplinati dal diritto del Liechtenstein, in caso di discrepanza rispetto alle presenti condizioni, prevalgono le disposizioni di legge ivi cogenti.

## G Definizioni

### 1 Spese di sgombero

Sono considerate tali le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti degli oggetti assicurati e trasportarli fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento.

### 2 Fattori esogeni

Sono considerati tali ad. es. collisioni, urti, cappottamenti o cadute.

### 3 Rapina

Trattasi di furto commesso mediante violenza o minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi dipendenti e dei soggetti che vivono nel suo stesso nucleo familiare, nonché di furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio.

### 4 Spese di movimentazione e protezione

Spese che insorgono quando per il ripristino, il rimpiazzo o lo sgombero di cose assicurate ai sensi del presente contratto devono essere spostate, modificate o protette altre cose.

Per spese di movimentazione e protezione si intendono, in particolare, le spese dovute allo smontaggio o al rimontaggio di macchine per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati o l'ampliamento di aperture.

### 5 Furto con scasso

È considerato tale il furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova al suo interno. È equiparato al furto con scasso:

- a) il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- b) il furto i cui autori si introducano con la forza in baracche di cantiere o ad uso abitativo chiuse a chiave, in veicoli chiusi a chiave e in costruzioni edili non ancora terminate, anch'esse chiuse a chiave.

## **6 Furto semplice**

Trattasi di qualsiasi furto che non è considerato furto con scasso ai sensi dell'art. G5 né rapina ai sensi dell'art. G3 né appropriazione indebita ai sensi dell'art. G13.

## **7 Eventi naturali**

Sono considerati tali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

## **8 Eventi incendiari**

Sono considerati tali:

- a) incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione;
- b) caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi.

## **9 Danni d'esercizio interni**

Sono considerati tali ad es. i danni dovuti a sovraccarico, sovravelocità, cortocircuito interno, induzione, lubrificazione inadeguata o insufficiente, mancanza d'acqua.

## **10 Disordini interni**

Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

## **11 Prezzo di mercato**

Prezzo valido immediatamente prima del sinistro, che deve essere pagato per il riacquisto di merce distrutta o danneggiata della stessa qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato.

## **12 Terrorismo**

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza volti al raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

Non rientrano nell'ambito del terrorismo i disordini interni ai sensi dell'art. G10.

## **13 Appropriazione indebita**

Sussiste appropriazione indebita qualora un oggetto assicurato affidato a un soggetto terzo scompaia in seguito a un atto da questi compiuto con abuso di fiducia e a fini di lucro.